

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI



Automobile Club Pescara

APPROVATO CON DELIBERA n. 201 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31/01/2013

DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL' AUTOMOBILE CLUB PESCARA E IN ATTUAZIONE AL DISPOSITIVO DELL'ART. 2 L. 241/1990.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Automobile Club PESCARA e , sia che conseguano ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i procedimenti relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in quanto regolati dalla normativa di settore e dai relativi atti regolamentari interni dell'Ente.

Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la competente unità organizzativa dell'AC acquisisce formale conoscenza del fatto atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promani da Organo o da Ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricezione della richiesta risultante dal protocollo d'ingresso dell'AC.

Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ACI.
2. Nel caso di domande che richiedono valutazioni di tipo concorrente o comparativo, il termine iniziale del procedimento amministrativo decorre dalla scadenza fissata in via generale dall'Amministrazione per la presentazione e/o ricezione delle domande.
3. La domanda, indirizzata all'unità organizzativa competente e redatta per iscritto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente o indicati dall'Amministrazione e

portati a idonea conoscenza degli interessati, è corredata dalla prescritta documentazione, nonché dalle eventuali dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, da cui risulti la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento.

4. Ai fini del decorso del termine, di cui al comma 1, la domanda s'intende ricevuta:

- a) per le domande presentate a mano, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'AC;
- b) per le domande inviate a mezzo posta ordinaria o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo d'ingresso dell'AC;
- c) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all'AC risultante dall'avviso di ricevimento;
- d) per le domande trasmesse con posta elettronica certificata (PEC) alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna.

Art. 4 - Casi di interruzione e sospensione del termine

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del procedimento è interrotto nel caso in cui la domanda presenti irregolarità e/o carenze tali da impedire il corso del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento, entro 30 giorni, ne dà comunicazione all'interessato affinché questi provveda alla regolarizzazione e/o integrazione. Il termine interrotto per irregolarità o incompletezza della domanda inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolare e/o completa.

2. Il termine del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, se risulta necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso dell'AC e/o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5 - Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento,

sono indicati i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti finali di competenza dell'AC.

2. La tabella 1 comprende i procedimenti i cui termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono contenuti nel limite temporale massimo di 90 giorni, Nella tabella 2 sono riportati i procedimenti la cui conclusione deve aver luogo nel termine di legge per ciascuno indicato.

3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nella tabella 1 e di mancanza di termini di legge si applica il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'AC sono periodicamente sottoposti a revisione o modifica, in relazione a necessità di aggiornamento normativo o ad esigenze funzionali alla semplificazione amministrativa.

Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo sociale dell'Ente ed è reso disponibile in consultazione anche sul sito istituzionale www.PESCARA.aci.it.

Allegati Tabella 1 e 2.

TABELLA 1 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINO A 90 GG

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	U.O. RESPONSABILE	TERMINE (GG)	NOTE
Rilascio dichiarazioni di utile collocazione in graduatoria	- DPR n. 487/1994	Direzione	30	
Assunzione mediante richiesta di avviamento ai centri	- DPR N. 442/2000 - L. 68/1999	Direzione	90	Il termine decorre dalla data di ricezione da parte

per l'impiego				dell'Amministrazione della comunicazione di avviamento proveniente dal centro per l'impiego
Rimborsi di somme ai soci a seguito di eventi legati al soccorso stradale	Regolamento soci	Ufficio contabilità – Direzione	30	
Rilascio licenze sportive	Regolamento sportivo CSAI	Ufficio sportivo	30	

TABELLA 2 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINI DI LEGGE

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	U.O. RESPONSABILE	TERMINE (GG)	NOTE
Concorsi pubblici	- D. Lgs. 165/2001, art. 35 e 36 - DPR n. 487/1994	Direzione	180	Il termine decorre dalla data di effettuazione della prima prova preselettiva o, se si tratta di concorsi per soli titoli, dalla data della prima convocazione della commissione
Istanze in materia di trattamento dei dati personali ex art. 146 D. Lgs. 196/2003	- D. Lgs. 196/2003 artt. 7, 8 e 146 c.2	Direzione	15	

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 1847, CONCERNENTE I CASI DI ESCLUSIONE O DI DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI O STABILMENTE DETENUTI DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA.

Con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. PESCARA nella seduta del 25/05/2012 è stato emanato il regolamento che disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge 241/1990 s.m.i e degli art. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club PESCARA.

L'Automobile Club PESCARA garantisce a chiunque ne abbia interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni e d'impresе.

Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) i progetti di opere o di lavori e gli studi presentati dai partecipanti ad appalto-concorso indetto dall'ente;
- b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati, dall'Ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;
- c) i documenti amministrativi, formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività, è in facoltà dell'Automobile Club PESCARA differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi

pubblici o interni indetti dall'Ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;

b) offerte presentate da imprese, aziende e società nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse;

c) verbali redatti nel corso di verifiche ispettive disposte dall'A.C. PESCARA, fino alla conclusione delle verifiche stesse;

d) gli atti relativi ai procedimenti di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), gestiti dall'A.C. PESCARA, sulla base di convenzioni stipulate con gli Enti del tributo, fino all'emanazione del provvedimento conclusivo.

L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, detenuti dall'A.C. PESCARA per effetto di convenzioni stipulate con gli Enti del tributo, è regolato dalle norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia. Nell'ipotesi di concorso tra norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al presente comma, prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto medesimo.

MISURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184.

Con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dell'AC PESCARA nella riunione del 25 maggio 2012 è stato altresì adottato il provvedimento che disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/2006, n. 184, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Allo scopo di agevolare la prestazione delle richieste di accesso formale ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell' Automobile Club PESCARA, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo.

L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di € 0,20 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Ente.

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'Ente.

Il rilascio di copie autentiche dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che il pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile Club PESCARA delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'Ente a spese e cura dei richiedenti.

Gli uffici dell'Automobile Club PESCARA forniscono a richiesta degli interessati, tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso.

Fac simile dell'istanza di accesso formale

(Art. 6 – del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184)

All'Automobile Club PESCARA

Oggetto:.....

Il sottoscritto (.....) nato a (.....),
residente in (.....) Via (.....), munito di
documento di identificazione n. (.....), chiede, in qualità di
(.....), di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto
ufficio, dei seguenti documenti:

- 1) (.....)
- 2) (.....)
- 3) (.....)

Allega la documentazione o la dichiarazione atta a comprovare la propria legittimazione ad
esercitare il diritto di accesso di cui agli art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Data,.....

Firma.....

Richiedente identificato:

- mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega:
- mediante trascrizione dei dati del documento di identità/riconoscimento:

n.....rilasciato il da.....

L'impiegato addetto.....

luogo e data.....

Informativa decreto legislativo n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso per il quale, questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club PESCARA, Via del Circuito n. 57, 65121 PESCARA. Le eventuali richieste, di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 196/2003, possono essere inoltrate agli uffici dell'Ente suddetto.